



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA PROVINCIA DI BELLUNO PER L'ESERCIZIO DELLE FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, REGOLAMENTARE E FINANZIARIA IN MATERIA DI CACCIA E PESCA RICONOSCIUTE ALLA PROVINCIA DI BELLUNO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014, N. 25 (L. n. 241/1990; L. n. 56/1990; LR n. 1/2012; LR. n. 19/2015; LR. n. 30/2016; LR. n. 30/2018)

La Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria che agisce in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro, 3901, Codice Fiscale n. 80007580279, a ciò autorizzato con la Deliberazione della Giunta regionale n. del ;

e

la Provincia di Belluno, di seguito denominata Provincia, con sede legale in.....codice fiscale n. rappresentata da a ciò autorizzato con ;

PREMESSO CHE

La legge 7 aprile 2014, n. 56, reca “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

La legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, reca “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”;

La legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, reca “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;

La legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, reca “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”;

La legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017” dispone in merito al riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia;

La legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n.30 nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014 n.25” precisa agli articoli 8 e 9 le funzioni conferite alla Provincia di Belluno in materia faunistico venatoria e di pesca nelle acque interne;

In particolare la legge regionale n. 30/2018 riconosce alla Provincia di Belluno un ruolo di rilievo nel procedimento di formazione dei documenti di programmazione e di pianificazione regionale e individua una serie di ulteriori specifiche funzioni in materia faunistico venatoria e di pesca nelle acque interne;

Con la presente convenzione si intende specificare le funzioni riconosciute alla Provincia di Belluno, l’utilizzo delle risorse umane inquadrato nei ruoli regionali che presteranno la loro attività a favore della Provincia di Belluno, ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della legge n. 145/2018, che consente l’avalimento degli uffici da parte degli enti del Comparto Funzioni locali e la disponibilità di risorse finanziarie per l’espletamento delle funzioni;

La presente convenzione è pertanto sinergica alla specificazione dei provvedimenti di cui agli artt. 8 comma 2 e 9 comma 2 della legge regionale n. 30/2018 in capo alla Provincia di Belluno, che il personale regionale, di cui alla DGR n. 1079 del 30 luglio 2019, assicurerà in avalimento a favore della Provincia di Belluno, al fine di soddisfare i reciproci interessi delle Amministrazioni coinvolte e raggiungere gli obiettivi comuni;

L’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” dispone che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

I contenuti della presente convenzione sono stati condivisi con la Provincia di Belluno e con l’UPI Veneto in sede di Osservatorio regionale e di Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, i quali, nella seduta congiunta del 12 dicembre 2019, hanno espresso parere favorevole.

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE



ART. 1
PREMESSE

1. Le premesse e gli Allegati A1) e A2) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente richiamate.

ART. 2
FINALITA'

1. La presente convenzione ha la finalità di specificare le funzioni in materia di caccia e pesca di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, riconosciute in capo alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, relazionandole con le attività programmatiche e gestionali in capo alla Regione, assicurandone l'esercizio mediante l'avvalimento di personale regionale.

ART. 3
FUNZIONI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

1. Le funzioni in materia di caccia di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, di competenza della Provincia di Belluno sono così specificate:

A) partecipazione al procedimento di formazione dei documenti di programmazione e pianificazione regionale, inclusi gli indici di densità venatoria, di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30;

B) funzioni e relativi provvedimenti in materia di caccia, in luogo della Giunta Regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, come di seguito specificato:

1. individuazione delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui all'articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;
2. determinazione della densità venatoria dei singoli Comprensori Alpini, entro i limiti previsti dalla pianificazione faunistico-venatoria regionale;
3. integrazione del Calendario venatorio regionale secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (integrazione del calendario venatorio regionale nei limiti stabiliti dal calendario stesso, riportando altresì i piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina, le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per il prelievo di selezione, le modalità di esercizio della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve);
4. approvazione dei piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina;
5. emanazione di disposizioni integrative ed attuative del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale (il provvedimento, adottato al fine di proteggere la caratteristica fauna della zona faunistica delle Alpi, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, include: a) le modalità di iscrizione dei cacciatori ai Comprensori Alpini; b) l'impiego dei cani da caccia; c) le modalità dell'esercizio di caccia, basato su rigorosi criteri di salvaguardia, su piani di abbattimento formulati a livello di comprensorio di gestione a seconda della specie; d) l'individuazione di bacini faunistici, al fine dell'adozione, di particolari misure di salvaguardia di tutte le specie della tipica fauna alpina; e) l'indicazione di densità minime delle specie cacciabili della selvaggina stanziale al di sotto delle quali non può essere effettuato alcun prelievo venatorio; f) le modalità per la redazione ed attuazione dei piani di prelievo selettivo e di assestamento faunistico; g) le modalità di organizzazione di mostre e trofei di ungulati abbattuti finalizzate anche alla valutazione dello stato delle popolazioni animali);
6. approvazione dei piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, secondo le direttive della Giunta regionale;
7. nomina dei Comitati Direttivi dei Comprensori Alpini, secondo le disposizioni dell'articolo 24 della legge regionale n. 50/1993, vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 27 giugno 2016, n. 18, così come stabilito dall'articolo 68, comma 2, della stessa L.R. n. 18/2016;
8. scioglimento dei Comitati Direttivi dei Comprensori Alpini e nomina degli eventuali Commissari.

2. Le funzioni in materia di pesca di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, di competenza della Provincia di Belluno sono così specificate:



- A. partecipazione al procedimento di formazione dei documenti di programmazione e pianificazione regionale, di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30;
- B. funzioni e relativi provvedimenti in materia di pesca, in luogo della Giunta Regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, come di seguito specificato:
1. emanazione di disposizioni integrative ed attuative del regolamento regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, nel rispetto degli indirizzi determinati dalla Giunta regionale (il regolamento regionale, in particolare disciplina: a) forme e modalità di coltivazione delle acque; b) tipi di pesca, strumenti ed esche consentite; c) limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato; d) disciplina delle gare e manifestazioni di pesca sportiva);
 2. rilascio delle concessioni di pesca sportiva ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, e dell'articolo 37 del Regolamento Regionale 28 dicembre 2018, n. 6;
 3. gestione degli obblighi ittogenici di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Testo unico delle leggi sulla pesca".
3. La Provincia di Belluno, nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, assicura il coinvolgimento delle associazioni e degli organismi territoriali di rappresentanza del settore.
4. I provvedimenti di competenza della Provincia di Belluno sono adottati con atto del Presidente della Provincia o, secondo competenza, con deliberazione del Consiglio Provinciale, rivestendo entrambe le tipologie di provvedimento diretta efficacia e cogenza per il territorio della stessa Provincia.
5. Coloro che intendono esercitare la caccia in zona faunistica delle Alpi devono presentare domanda e sostenere l'esame con prova integrativa per la Zona Alpi ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50. L'esame integrativo per l'abilitazione all'esercizio venatorio nella Zona Alpi nella Provincia di Belluno è svolto presso la sede provinciale, da apposita Commissione di esame. Tale Commissione è nominata dalla Giunta regionale, sentita la Provincia di Belluno.
6. Competono alla Giunta regionale o alla struttura regionale competente tutti i provvedimenti in materia di caccia e pesca non espressamente richiamati nel presente articolo.

Art 4

PERSONALE IN AVVALIMENTO

1. Il personale che assicurerà le attività di cui all'articolo 3, in avvalimento, è il personale regionale incardinato nella Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino della sede territoriale di Belluno, come individuato dalla DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 e nell'Allegato A1) della presente convenzione, ovvero successivamente sopravvenuto. Il dirigente di riferimento per la gestione di detto personale è il Direttore della medesima Unità Organizzativa.
2. In sede della prima annualità di applicazione della presente convenzione, per le attività di cui all'articolo 3, la Provincia di Belluno può avvalersi del personale regionale di cui al comma 1 del presente articolo, nella misura stimata del 30% dell'orario di lavoro. Dopo tale data si applicano le risultanze della ricognizione di cui al successivo comma 3.
3. Nel corso della prima annualità di vigenza della presente convenzione, il Direttore dell'Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino accerterà l'incidenza percentuale delle attività di competenza della Provincia di Belluno rispetto al monte ore lavorativo totale, rilevandola come da schema costituente Allegato A2) alla presente Convenzione, al fine di definire la percentuale dell'orario necessario allo svolgimento delle attività a favore della Provincia; l'esito di tale rilevazione, così come eventuali modifiche e integrazioni al predetto schema, saranno adottate con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Art 5

SEDE DI LAVORO

1. Il personale svolge le attività assegnate presso le strutture e gli uffici dell'Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino, sede territoriale di Belluno, come previsto dalla DGR n. 1079/2019.

ART 6

GESTIONE DEL PERSONALE



1. Il Direttore della Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino, di concerto con il Direttore del personale della Provincia di Belluno, verifica l'orario di servizio del personale regionale per le funzioni assegnate alla Provincia di Belluno. La metodologia di valutazione del personale è quella dell'Amministrazione regionale.

ART. 7

STRUMENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE

1. Per la gestione delle competenze di cui all'articolo 3, la Provincia di Belluno può avvalersi della strumentazione e della documentazione presente presso l'ufficio territoriale regionale Gestione faunistico-venatoria e della pesca - Belluno, se non già altrimenti in disponibilità della Provincia medesima.
2. Correlativamente, la Regione del Veneto può avvalersi per lo svolgimento delle proprie competenze della strumentazione, delle dotazioni e della documentazione presente presso la Provincia di Belluno, alle medesime condizioni.

ART. 8

COSTI DELLA CONVENZIONE

1. La retribuzione riferita al personale impiegato pro quota 30% dell'orario sarà a carico della Regione del Veneto, secondo le precisazioni di cui all'articolo 4, posto che la legge regionale n. 30/2018 riconosce un ruolo di rilievo alla Provincia di Belluno nell'ambito delle funzioni comunque proprie dalla Regione del Veneto.
2. Le risorse finanziarie per l'esercizio delle attività oggetto della delega operata con la L.R. 30/2018 e con la presente convenzione saranno riconosciute alla Provincia di Belluno nell'ambito del riparto annuale delle risorse regionali stanziare per le funzioni delegate nell'intesa che la Regione considererà tra i criteri di riparto le maggiori funzioni attribuite alla Provincia di Belluno stessa.

ART. 9

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata biennale, decorrente dalla data di sottoscrizione.
2. In caso di rinnovo, le parti effettuano una valutazione congiunta circa le modalità gestionali ed effettuano le modifiche alla presente convenzione eventualmente necessarie.

ART. 10

MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla esecuzione della presente convenzione e non risultassero risolvibili con accordi bonari sono demandate alla definizione del Tribunale di Venezia.

ART. 11

RISERVATEZZA

1. Le parti convengono che tutte le informazioni, i procedimenti, i dati, di cui i dipendenti verranno a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa oggetto della presente convenzione sono da considerare riservati e pertanto non vanno divulgati.
2. Il dipendente deve adottare tutte le cautele necessarie a tutela della riservatezza di informazioni e dati.
3. Le parti dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

ART. 12

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di settore per quanto attiene alle materie caccia, pesca e personale delle funzioni locali.

ART. 13

REGISTRAZIONE

1. Il presente atto è registrato solo in caso di uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte 2 del DPR n. 131/1986 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B, del DPR n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni.



La presente convenzione, composta di n. 13 (tredici) articoli e due allegati A1) e A2) è sottoscritta a pena di nullità con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Luogo....., Data

Provincia di Belluno

Regione del Veneto



ALLEGATO A1)

Personale interessato (come da DGR n. 1079/2019)

CATEGORIA	PROFILO
D/D4	ESPERTO AMMINISTRATIVO – TITOLARE DI PO
D1	SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO
C3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
C3	ASSISTENTE TECNICO
C3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
C3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO



ALLEGATO A2)

Rilevazione dell'incidenza delle attività del personale regionale a favore della Provincia di Belluno

ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BELLUNO	PERSONALE INTERESSATO	N. INTERVENTI	PERCENTUALE ORARIA RISPETTO ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE
CACCIA:			
provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30;			
individuazione delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui all'articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;			
integrazione del Calendario venatorio regionale secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (integrazione del calendario venatorio regionale nei limiti stabiliti dal calendario stesso, riportando altresì i piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina, le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per il prelievo di selezione, le modalità di esercizio della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve);			
approvazione dei piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina;			
emanazione di disposizioni integrative ed attuative del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale (il provvedimento, adottato al fine di proteggere la caratteristica fauna della zona faunistica delle Alpi,			



<p>tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, include: a) le modalità di iscrizione dei cacciatori ai Comprensori Alpini; b) l'impiego dei cani da caccia; c) le modalità dell'esercizio di caccia, basato su rigorosi criteri di salvaguardia, su piani di abbattimento formulati a livello di comprensorio di gestione a seconda della specie; d) l'individuazione di bacini faunistici, al fine dell'adozione, di particolari misure di salvaguardia di tutte le specie della tipica fauna alpina; e) l'indicazione di densità minime delle specie cacciabili della selvaggina stanziale al di sotto delle quali non può essere effettuato alcun prelievo venatorio; f) le modalità per la redazione ed attuazione dei piani di prelievo selettivo e di assestamento faunistico; g) le modalità di organizzazione di mostre e trofei di ungulati abbattuti finalizzate anche alla valutazione dello stato delle popolazioni animali);</p>			
<p>approvazione dei piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, secondo le direttive della Giunta regionale;</p>			
<p>nomina dei Comitati Direttivi dei Comprensori Alpini, secondo le disposizioni dell'articolo 24 della legge regionale n. 50/1993, vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 27 giugno 2016, n. 18, così come stabilito dall'articolo 68, comma 2, della stessa L.R. n. 18/2016;</p>			
<p>scioglimento dei Comitati Direttivi dei Comprensori Alpini e nomina degli eventuali Commissari;</p>			



PESCA			
provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30;			
emanazione di disposizioni integrative ed attuative del regolamento regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, nel rispetto degli indirizzi determinati dalla Giunta regionale;			
rilascio delle concessioni di pesca sportiva ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e dell'articolo 37 del Regolamento Regionale 28 dicembre 2018, n. 6;			
gestione degli obblighi ittiogenici di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Testo unico delle leggi sulla pesca";			
TOTALE			

